



**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE II LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1/4/2019 nel procedimento *ex art. 28* legge n. 300/1970, iscritto al n. 5789/2019 R.G.,

promosso dal  
suo Segretario Regionale  
dagli Avv.ti  
ricorso,

in persona del  
, rappresentata e difesa  
per procura allegata al

**contro**

, in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.  
Maddalena Boffoli, per procura in calce alla memoria di costituzione,

per l'accertamento e la dichiarazione della condotta antisindacale tenuta dalla convenuta società, consistente nell'illegittimo diniego alla Associazione Sindacale ricorrente delle prerogative sindacali, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione del comportamento e rimozione degli effetti e, in conseguenza, di accertamento e dichiarazione della continuità esistente tra  
ed accertamento del diritto di quest'ultima ad esercitare le prerogative sindacali, tra cui la fruizione dei permessi retribuiti, ordinando l'affissione del decreto di accoglimento nei locali aziendali;

**considerato** che si è costituita, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di , la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di attualità della condotta sindacale e, nel merito, rilevando l'infondatezza del ricorso e domandandone il rigetto;

**rilevato** che la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti in allegato gli scritti difensivi e, all'udienza del 1/04/2019, udita la discussione orale, trattenuta in riserva;



**considerato** che, con nota depositata telematicamente il 3/04/2019, il procuratore di \_\_\_\_\_ ha domandato di volersi fissare nuova udienza per l'esame in contraddittorio della propria istanza di acquisizione del documento contenente l'accordo intervenuto il 25/03/2019 per la proroga della durata dell'incarico delle attuali R.S.U.;

### OSSERVA

L'Associazione Sindacale ricorrente, premessa l'importante azione sindacale svolta, sin dall'anno 2014, dal Sindacato \_\_\_\_\_ assistito dal riconoscimento delle prerogative e tutele sindacali, ha dedotto che, nel corso dell'anno 2018, il direttivo della Federazione \_\_\_\_\_ aveva deliberato di "staccarsi" dalla Confederazione \_\_\_\_\_ ed affidarsi al Sindacato Italiano/Confederazione Europea del Lavoro – \_\_\_\_\_ sicché tutti i lavoratori iscritti erano passati da \_\_\_\_\_

Deduceva espressamente che, a seguito della nuova affiliazione, \_\_\_\_\_ aveva cessato di svolgere azione sindacale, mentre \_\_\_\_\_ per il tramite del Segretario Regionale \_\_\_\_\_ - già Segretario Generale di \_\_\_\_\_ - aveva iniziato a svolgere attività sindacale.

Lamentava che, ciononostante, \_\_\_\_\_ si era rifiutata di riconoscere la continuità delle relazioni industriali da \_\_\_\_\_, nonché di riconoscere a quest'ultima le agibilità sindacali, con particolare riferimento ai permessi sindacali retribuiti, già riconosciuti e concessi alla prima, nonostante le rassicurazioni più volte fornite in tal senso.

Tanto premesso e rappresentato, l'Associazione Sindacale ricorrente domandava la rimozione della condotta antisindacale di \_\_\_\_\_ consistente nell'illegittimo diniego delle prerogative sindacali già riconosciute e concesse a \_\_\_\_\_, a lei spettanti quale effetto della continuità esistente tra \_\_\_\_\_, che deduceva provata dalla identità di azione, svolta per il tramite del medesimo Segretario \_\_\_\_\_, nonché dalla identità degli iscritti, in virtù del passaggio della totalità degli stessi da \_\_\_\_\_, espressamente denunciando la attualità e persistenza della antisindacalità di tale condotta, idonea a produrre effetti durevoli nel tempo e suscettibile di determinare una restrizione o un ostacolo al libero esercizio della propria attività sindacale.

Costituendosi in giudizio, \_\_\_\_\_ ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_



propria carenza di legittimazione passiva e, altresì, la carenza di attualità della condotta sindacale.

Nel merito, la società ha contestato la dedotta antisindacalità del proprio operato, deducendo trattarsi, piuttosto, di una controversia sorta tra due Organizzazioni Sindacali, a seguito della scissione intervenuta il 12/2/2018 tra la Federazione Roma e Lazio della e la Confederazione , alla quale la si era opposta, arrivando a “commissariare” i delegati provinciali e revocando loro l’incarico di RSU e provvedendo alla nomina di Commissari in loro sostituzione.

Avendo contestato la dedotta cessazione della attività sindacale da parte di e avendo dedotto, piuttosto, che la stessa, al febbraio 2019, contava ancora n. 112 iscritti, mentre ne aveva n. 123 (documento n. 5 della memoria), ha opposto che, a seguito della scissione operata dalla Segreteria Provinciale della le sarebbe stato, di fatto, richiesto di operare una duplicazione delle prerogative sindacali, con conseguente duplicazione di propri costi, riconoscendo le prerogative sindacali ed i permessi retribuiti ad entrambe le entità giuridiche formatesi a seguito della scissione, oppure, del tutto ingiustificatamente, di voler disconoscere le agibilità sindacali già concesse a , operante in azienda con 3 RSU elette, per attribuirle alla neo costituita .

Orbene, tanto considerato, senza necessità di esaminare le ulteriori eccezioni processuali e di rito, né il merito della controversia - e neppure di accogliere l'istanza di rimessione della causa, già trattenuta in riserva per la decisione, sul ruolo, al fine di consentire il contraddittorio delle parti sulla acquisizione del documento riportante il verbale di accordo sottoscritto il 25/3/2019, a pretesa confutazione della carenza di attualità della lamentata condotta antisindacale – in via preliminare è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa resistente.

Com'è noto, l'art. 28 della legge n. 300/1970 ha introdotto una forma di tutela, attivabile su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, avverso i comportamenti del datore di lavoro eventualmente diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.

Allo scopo di esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Associazione Sindacale ricorrente, occorre prendere le mosse dal testo dell'articolo 28 della legge n. 300/1970, secondo il quale, in tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, la



legittimazione ad agire è riconosciuta agli *"organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse"*.

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, sin dal 2005, affermato che il requisito della diffusione del Sindacato sul territorio nazionale è realizzato con lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che in proposito sia necessario che l'associazione faccia parte di una Confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 28269 del 21/12/2005 e, in termini, di recente, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5321 del 02/03/2017 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2375 del 9/02/2015).

Proseguendo nel solco di tale interpretazione, la Suprema Corte ha, poi, precisato che, sempre ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, *"per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale"*, ribadendo sempre che *"non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali"* (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16787 del 29/07/2011).

Piuttosto, *"la stipula del contratto collettivo nazionale può costituire uno degli indici maggiormente rivelatori della rappresentatività sindacale alla base della legittimazione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma non certamente l'unico elemento rivelatore di essa"* (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13240 del 09/06/2009).

Sicché, ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'Associazione Sindacale legittimata all'azione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, *"non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell'associazione (che affermi il carattere nazionale del Sindacato), quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale il Sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del Sindacato con il contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante"* (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5209 del 04/03/2010).

Inoltre, quanto alla individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire, le Sezioni Unite hanno affermato che questa deve desumersi dagli statuti interni delle Associazioni stesse,



unicamente ai quali compete indicare, nell'esercizio della libertà di organizzazione, le strutture ritenute maggiormente idonee alla tutela degli interessi collettivi locali, dotate di poteri e di capacità rappresentativa verso l'esterno ed investite della capacità di agire in giudizio ex art. 28, S.L., indipendentemente dal modulo organizzativo adottato quanto alla loro origine e al collegamento in concreto istituito col Sindacato nazionale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 28269 del 21/12/2005 e, in termini, di recente, cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29257 del 12/12/2008).

Quella di consentire lo strumento di tutela fornito dall'articolo 28 legge n. 300/1970 alle sole Associazioni Sindacali che dimostrino il proprio carattere nazionale è, d'altro canto, una scelta del legislatore ritenuta ragionevole anche dalla Corte Costituzionale, in quanto volta a privilegiare le organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentatività, misurata sulla dimensione nazionale, e che possano operare consapevolmente delle scelte concrete valutando, in vista di interessi di categorie lavorative e non della protezione di interessi soggettivi di singoli, l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura (Corte Cost. n. 334 del 24/3/1988).

Sulla base di tali considerazioni va, anzitutto, rilevato che la questione preliminare di legittimazione attiva dell'Associazione Sindacale ricorrente debba essere decisa sulla scorta delle risultanze probatorie in atti, e, in conseguenza, che è carente la prova della sussistenza in concreto degli indici necessari a riconoscere alla la dimensione nazionale necessaria a legittimarla all'azione ex articolo 28 legge n. 300/1970.

Invero, il carattere nazionale di un'Associazione Sindacale, ai fini del riconoscimento della sua legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto, non si compendia nella mera sommatoria delle attività svolte, sul territorio nazionale, dagli organismi locali, ma deve consistere in una effettiva tutela dei lavoratori svolta a livello "nazionale", che si estrinsechi in una azione programmatica sindacale unitaria e nella capacità di contrarre con la parte datoriale accordi, anche gestionali, che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale, per il settore produttivo di riferimento.

Di contro, nel caso in esame, nonostante il requisito della nazionalità non possa ritenersi soddisfatto dalla autodefinizione eventualmente operata dallo stesso Sindacato o dall'affermazione statutaria dello scopo nazionale dell'Associazione, l'Organizzazione Sindacale ricorrente neppure proclama o deduce un proprio preteso carattere nazionale, facendo, piuttosto, chiaro riferimento alla propria dimensione regionale, indicando nell'intestazione del ricorso la propria denominazione di



D'altro canto, nulla la parte ricorrente, agendo in giudizio, ha dedotto a supporto della propria legittimazione ad agire ex articolo 28 legge n. 300/1970, omettendo di dedurre e allegare alcunché a dimostrazione della propria diffusione e rappresentatività a livello nazionale, neppure a fronte dell'eccezione di parte resistente, che ha specificamente dedotto - non contestata - che la \_\_\_\_\_ sia operante solo in tale Regione.

D'altro canto, sotto altro profilo, il numero degli iscritti, non riferito in ricorso ed indicato dalla società resistente in n. 119 (n. 123 per la \_\_\_\_\_ secondo il prospetto delle iscrizioni sindacali alla data del febbraio 2019, allegato al documento n. 5 della memoria), dimostra una rappresentatività aziendale molto ridotta, rispetto ai n. 12.000 dipendenti di \_\_\_\_\_

Il medesimo prospetto, peraltro, smentisce la deduzione di parte ricorrente secondo la quale tutti gli scritti di \_\_\_\_\_ sarebbero transitati in \_\_\_\_\_ emergendo, piuttosto, che \_\_\_\_\_ contasse ancora n. 112 iscritti alla data del febbraio 2019 sicché, di fatto, entrambi i soggetti collettivi che rivendicano il diritto a proseguire, senza soluzione di continuità, le attività sindacali già riconosciute in capo a \_\_\_\_\_ vantano, pressoché, un pari numero di iscritti.

A tale ultimo riguardo - e quanto, infine, all'effettivo e concreto esercizio dell'attività sindacale - non può che osservarsi che, nonostante quanto sostenuto in ricorso, \_\_\_\_\_ deve considerarsi non già la prosecuzione, a seguito di trasformazione, del soggetto giuridico \_\_\_\_\_ già riconosciuto titolare di prerogative sindacali, bensì un soggetto giuridico nuovo.

A riprova di ciò, il Segretario Nazionale della \_\_\_\_\_ con propria comunicazione e-mail del 5/4/2018, in risposta a sollecitazione aziendale, produceva lo Statuto della \_\_\_\_\_ (documento n. 21 della memoria), a mente del quale risulta abrogato lo statuto della \_\_\_\_\_ poiché inglobato in quello della Confederazione, sicché \_\_\_\_\_ avrebbe perso l'autonomia della Federazione, divenendo parte inscindibile della Confederazione

In ragione di ciò, \_\_\_\_\_ non poteva legittimamente rivendicare la propria autonomia giuridica di struttura federale territoriale e, pertanto, deliberare di staccarsi dalla Confederazione \_\_\_\_\_ per associarsi al Sindacato \_\_\_\_\_, con la conseguenza che la presentazione del soggetto \_\_\_\_\_ non può che essere considerata come la costituzione di \_\_\_\_\_



un nuovo soggetto sindacale, non riconducibile a quello già riconosciuto da

Sicché, non potendosi imputare al nuovo soggetto giuridico l'attività sindacale già svolta da , deve escludersi che sussista, altresì, l'ulteriore indice di rappresentatività costituito dall'esercizio effettivo e concreto dell'attività sindacale, su gran parte del territorio nazionale.

Conclusivamente, pertanto, è carente, nel presente giudizio, la dimostrazione e prova che svolga un'effettiva attività sindacale, quantomeno, su gran parte del territorio nazionale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 28269 del 21/12/2005 e, in termini, di recente, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5321 del 02/03/2017 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2375 del 9/02/2015), nonché la prova che abbia una struttura organizzativa articolata a livello nazionale ed, anche, che abbia la capacità di contrarre accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale, tali da attestare un generale e diffuso collegamento del Sindacato con il contesto socio-economico dell'intero paese (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5209 del 04/03/2010).

L'accertata carenza nella Associazione Sindacale ricorrente di legittimazione attiva ad agire ex art. 28 legge n. 300/1970 esime dall'affrontare le ulteriori eccezioni sollevate da ed il merito della controversia, nonché di valutare l'istanza di rimessione della causa sul ruolo per consentire il contraddittorio sulla richiesta di acquisizione di un documento inteso a dimostrare la attualità della condotta antisindacale denunciata.

La natura processuale della presente decisione consente di compensare integralmente le spese della lite.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 28 della legge n. 300/1970,

dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente

ad agire ex art. 28 legge n. 300/1970 ed interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 8 aprile 2019.

Il Giudice  
Laura Cerroni

